

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2025, N. 7

Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Rifugi escursionistici. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 61/2024

Art. 2 - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Considerato quanto segue:

1. Per mero errore materiale non sono stati correttamente recepiti nel testo della proposta di legge relativa al Testo unico del turismo, approvato dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2024 e trasmesso al Consiglio regionale, due emendamenti: il primo emendamento riguardante l'articolo 37 (Rifugi escursionistici) e il secondo l'articolo 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione);
2. È pertanto opportuno provvedere in merito, modificando il contenuto dell'articolo 37 con l'eliminazione, dal comma 1, del riferimento alle imprese e integrando il comma 2 dell'articolo 144 con l'indicazione del termine di vigenza del regime transitorio per affittacamere e bed and breakfast;
3. Il Testo unico del turismo prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, analogamente è necessario disporre l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Rifugi escursionistici.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 61/2024

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole: "e imprese" sono soppresse.

Art. 2

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere
con le caratteristiche della civile abitazione.

Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 sono inserite le seguenti parole: "Fino alla data del 31 dicembre 2025,".

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 17 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.01.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 gennaio 2025, n. 297

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

Approvata in data 14 gennaio 2025

Divenuta legge regionale 1/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61](#)